

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64 e L.R. 30 ottobre 2000, n. 19, art. 3. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso promossa dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore della popolazione della Repubblica Ucraina, colpita dall'emergenza alluvionale occorsa dal 23 giugno 2020.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA  
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decisione**

1. E' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, nell'ambito degli interventi di solidarietà internazionale, l'intervento di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, mediante la consegna di materiale e di attrezzature a favore della popolazione della Repubblica Ucraina, colpita dall'evento alluvionale occorso dal 23 giugno 2020.
2. E' dato atto che i materiali e le attrezzature di soccorso consegnati saranno oggetto di reintegro da parte del Dipartimento di Protezione Civile.
3. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della l.r. n. 19/2000.

**Atti presupposti**

Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo ai rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni, al fine di conseguire la massima efficienza del Sistema di protezione civile, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità.

Art. 2 del citato Protocollo d'intesa che prevede che, qualora lo stato d'emergenza riguardi altra Regione, ed il Dipartimento richieda il concorso negli interventi d'emergenza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia metta immediatamente a disposizione la propria organizzazione di protezione civile.

Nota mail del 28 giugno 2020 con la quale, su indicazione del Dipartimento di Protezione Civile, la Commissione speciale Protezione civile dispone l'attivazione anche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il trasporto e la consegna di materiali e di attrezzature di soccorso per far fronte all'emergenza alluvionale in atto nella Repubblica Ucraina.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione.

#### **Motivazione**

A partire dal 23 giugno 2020 l'Ucraina occidentale è stata colpita da un'alluvione provocata dalle forti piogge degli ultimi giorni.

Secondo il Ministero dell'Interno ucraino, l'alluvione ha interessato circa 200 centri abitati, ha danneggiato 5.000 abitazioni, provocando tre morti e ha costretto 800 persone a lasciare la zona.

Si ritiene necessario autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione dell'Ucraina, mediante l'invio di materiale e di attrezzature di soccorso.

Tali attrezzature saranno oggetto di reintegro da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

#### **Riferimenti normativi**

- L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento all' art. 33 della l.r. n. 64/1986, relativa al Fondo fuori bilancio per la protezione civile.
- L.r. 30 ottobre 2000, n. 19, recante "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", ed in particolare l'art. 3 (Interventi di emergenza):
  - comma 1, ai sensi del quale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
    - a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
    - b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
    - c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita;
  - comma 1 bis, ai sensi del quale in caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale;
  - comma 2, ove si prevede che gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.
- L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

- Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
- Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- dott. Massimiliano Fedriga -